XI LEGISLATURA UFFICIO DI PRESIDENZA Delibera n. 74

Estratto del processo verbale della seduta n. 23 del 27 novembre 2013

Oggetto: modifica dell'articolo 14 del "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale" e approvazione del "Regolamento per la disciplina e l'esecuzione delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale".

Presiede il Vice Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti

Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera

Daniele Gerolin Bruno Marini Claudio Violino

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola

il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas

il Responsabile dell'Ufficio Stampa Alessandro Bourlot

Verbalizza Morena Barzan

Modifica dell'articolo 14 del "Regolamento di contabilità del Consiglio regionale" e approvazione del "Regolamento per la disciplina e l'esecuzione delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale"

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

PREMESSO che l'articolo 6 del Regolamento interno del Consiglio regionale, nel definire le funzioni del Presidente del Consiglio regionale, tra le quali la cura dei rapporti esterni con gli organi e le istituzioni regionali, statali e sovranazionali, prevede, al comma 6, che il Presidente dispone dell'erogazione del fondo stanziato in bilancio per le spese riservate e di rappresentanza;

VISTO l'articolo 12 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 giugno 2005, n. 142 e modificato con deliberazione 4 giugno 2008, n. 30 che individua le funzioni attribuite all'Ufficio di Gabinetto, tra le quali il supporto all'attività del Presidente del Consiglio e la cura della rappresentanza;

ATTESO che il vigente Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, all'articolo 14, comma 4, attribuisce la competenza all'impegno della spesa al Presidente del Consiglio regionale, in contrasto con il principio di separazione tra l'attività amministrativa e politica;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di modificare la disciplina delle spese di rappresentanza contenuta nel Regolamento di contabilità del Consiglio in relazione all'attività di gestione delle suddette spese, nonché al fine di definire compiutamente le finalità istituzionali sottese alle spese medesime;

CONSIDERATO che le spese sostenute nell'attività di rappresentanza devono fondarsi su criteri di ragionevolezza e che per la loro esecuzione è necessario introdurre nel Regolamento di contabilità la previsione di una specifica disciplina che ne individui le modalità operative di gestione;

CONSIDERATA altresì l'esigenza di codificare e di rendere trasparente l'attività amministrativa in materia, nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

RITENUTO necessario provvedere, per le motivazioni esposte, all'assunzione di un atto regolamentare per la disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità

delibera

per quanto esposto nelle premesse,

- all'articolo 14 del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 2 le parole "nel bilancio interno del Consiglio e costituiscono entrate del capitolo 6" sono sostituite dalle parole "in conto entrate al bilancio del Consiglio regionale";
 - il comma 3 è sostituito dal seguente:
 - "3. Le spese di rappresentanza sono quelle sostenute dal Consiglio regionale per lo svolgimento di attività connesse all'esigenza concreta e obiettiva di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine e per mantenere o accrescere il prestigio del Consiglio."
 - il comma 4 è sostituito dal seguente:
 - "4. Le spese di cui al comma 3 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, che individua e motiva l'intervento.";
 - dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
 - "6. Un apposito regolamento, approvato dall'Ufficio di Presidenza, definisce le tipologie di spese di rappresentanza e disciplina le modalità operative per l'esecuzione delle stesse.";
- è approvato l'allegato "Regolamento per la disciplina e l'esecuzione delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale".

- omissis -

IL PRESIDENTE Franco lacop

IL SEGRETARIO GENERALE Augusto Viola LA VERBALIZZANTE Morena Barzan

Regolamento per la disciplina e l'esecuzione delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità operative per l'esecuzione delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale previste dall'articolo 14 del Regolamento di contabilità.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

- 1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute dal Consiglio regionale per lo svolgimento di attività connesse all'esigenza concreta e obiettiva di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine e per mantenere o accrescere il prestigio del Consiglio.
- 2. Le spese di rappresentanza sono ispirate, nella loro misura, a criteri di adeguatezza e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute e delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta.
- 3. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza quelle aventi natura di mero atto di liberalità.

Art. 3 (Tipologie)

- 1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza le seguenti:
 - a. spese per l'ospitalità di personalità o autorità estranee al Consiglio, in occasione di incontri di lavoro, riunioni, convegni, visite ufficiali promosse dagli organi del Consiglio stesso, ivi comprese colazioni, piccole consumazioni, beni di consumo e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;
 - b. spese per colazioni, pranzi, rinfreschi, consumazioni, addobbi floreali in occasione di incontri, visite, iniziative ufficiali o di altre manifestazioni (ivi inclusi inaugurazioni, convegni, congressi, mostre) promosse dal Consiglio regionale ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali il Consiglio regionale aderisce in considerazione dell'importanza ad esse attribuite;
 - c. spese per omaggi (ivi inclusi targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici e simili) offerti a personalità, a componenti di delegazioni, o a eventuali loro accompagnatori in occasione di visite, di incontri ufficiali o in occasione di altre manifestazioni anche di tipo culturale e sportivo-ricreativo promosse in regione ovvero in occasione di visite fuori sede di delegazioni ufficiali del Consiglio;

- d. spese per deposizioni di corone in occasione di cerimonie commemorative, nonché spese per manifestare espressione di lutto in occasione di eventi che colpiscano i sentimenti della comunità regionale e necrologi in occasione della morte di personalità estranee al Consiglio.
- 2. Eventuali ulteriori tipologie di spesa non individuate al comma 1 possono rientrare nelle previsioni del presente regolamento qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 2.

Art. 4 (Modalità di gestione delle spese)

- 1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede l'Ufficio di Gabinetto nell'esercizio delle funzioni indicate dal Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.
- 2. Le spese di cui al comma 1 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio che individua e motiva l'intervento e sono poste a carico dell'apposito capitolo di bilancio del Consiglio regionale.
- 3. Il Presidente del Consiglio informa periodicamente l'Ufficio di Presidenza sull'andamento dell'utilizzo dello stanziamento a bilancio per spese di rappresentanza.
- 4. L'impegno di spesa e la liquidazione sono disposti dal Capo di Gabinetto.
- 5. Le spese di rappresentanza, ai fini della loro liquidazione, devono essere motivate a cura del soggetto ordinatore e sostenute da idonea documentazione giustificativa. Per ogni singola spesa devono essere indicate e sottoscritte le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, nonché le generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.
- 6. All'ordinazione della spesa, ai sensi del Regolamento di contabilità, provvede il Direttore del Servizio amministrativo.